

N. 470

# **DISEGNO DI LEGGE**

d'iniziativa del senatore FINA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GENNAIO 2023

Disposizioni per la riduzione delle emissioni fuggitive tramite un programma di rilevamento e di riparazione delle fuoriuscite di gas naturale per le imprese operanti nel settore degli impianti per la produzione e la distribuzione del gas naturale e del petrolio

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge reca una serie di disposizioni finalizzate alla riduzione delle emissioni fuggitive tramite un programma di rilevamento e di riparazione delle fuoriuscite di gas naturale per le imprese operanti nel settore degli impianti nella produzione e distribuzione del gas naturale e del petrolio.

Le emissioni fuggitive di composti organici volatili (VOC) costituiscono una problematica sempre più importante negli impianti industriali dei settori *Oil&Gas*, *Power*, *Process* (raffinerie, centrali, impianti chimici e petrolchimici, piattaforme *offshore*).

Tra le potenziali sorgenti di emissione vi sono, ad esempio, valvole, flange, guarnizioni di pompe o compressori. A causa di condizioni operative (pressione, temperatura, etc.), usura, deterioramento di sistemi di tenuta e perdita di integrità delle apparecchiature, si possono verificare significativi aumenti delle emissioni, che possono avere impatti sulla salute, la sicurezza e l'ambiente e sulla produttività degli impianti.

Lungo l'intera filiera del gas fossile e del petrolio sono stimate dispersioni dirette in atmosfera di gas fossile tra i 3,2 e i 3,9 miliardi di metri cubi, tra perdite strutturali e quelle legate alla scarsa manutenzione. A tale scopo, anche alla luce dell'attuale crisi energetica e della necessità di efficientare l'intero sistema per ridurre i costi e limitare le emissioni ambientali, si rende urgente un intervento per limitare tale fenomeno e incentivare la predisposizione di piani di monitoraggio e di intervento periodici.

A tal fine, il presente disegno di legge all'articolo 1 prevede, al fine di ridurre l'inquinamento ambientale derivante dalle emissioni fuggitive di VOC, che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, siano definiti i criteri e le modalità di rilevamento e di riparazione delle fuoriuscite di gas naturale a carico delle imprese operanti nel settore degli impianti per la produzione e la distribuzione del gas naturale e del petrolio, nonché le condizioni, i parametri e le tecnologie per condurre le attività di rilevamento e di riparazione delle perdite. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ciascuna impresa che detiene impianti per la produzione e la distribuzione del gas naturale e del petrolio è tenuta a predisporre un programma annuale di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite di VOC, nel quale sono definite nel dettaglio le modalità di indagine e il cronoprogramma di interventi, ripristini e riparazioni da effettuarsi nei siti con cadenza mensile. Il predetto programma deve essere trasmesso da ciascuna impresa all'ISPRA per l'esame, da concludersi entro sessanta giorni dalla ricezione, dei relativi contenuti e la verifica del rispetto dei criteri e delle modalità di rilevamento e riparazione. Nel caso in cui l'I-SPRA esprima rilievi e osservazioni, ciascuna impresa provvede ad adeguare il proprio programma alle prescrizioni ricevute entro il termine dei successivi trenta giorni. Il suddetto programma è presentato all'I-SPRA con cadenza annuale.

L'articolo 2 stabilisce che le imprese che detengono impianti per la produzione e la distribuzione del gas naturale e del petrolio, in attuazione delle attività programmate di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite di

VOC, in caso di individuazione di una perdita, di qualsiasi entità, avviano, non oltre cinque giorni dal rilevamento, gli interventi di riparazione totale dell'impianto. Tali rilevamenti e i successivi interventi di riparazione e manutenzione sono tempestivamente comunicati ad ISPRA.

L'articolo 3 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, negli impianti per la produzione e la distribuzione del gas naturale e del petrolio delle imprese di cui all'articolo 1, comma 2, non potranno essere attuate pratiche finalizzate ad attenuare la pressione e a rilasciare nell'atmosfera i gas di scarico che non possono essere trattati, di seguito denominata « gas venting », o pratiche finalizzate a bruciare il gas naturale in eccesso estratto insieme al petrolio, di seguito denominata « gas flaring ». Qualsiasi pratica di « gas venting » o di « gas flaring », che dovesse rendersi necessaria per situazioni emergenziali dovrà essere comunicata dalle imprese medesime, con rapporto dettagliato, all'ISPRA nella stessa giornata in cui avviene, congiuntamente ad un programma di interventi per risolvere la problematica che ha dato origine all'evento. Inoltre, si prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare, sentito l'ISPRA, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, saranno definiti gli *standard* tecnologici minimi delle torce nel rispetto delle migliori pratiche e tecnologie attualmente disponibili.

L'articolo 4 stabilisce che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito l'ISPRA, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, adotta un decreto per definire le sanzioni per le violazioni degli obblighi di cui alla legge e le relative modalità attuative.

Infine, l'articolo 5 prevede che siano assegnati all'ISPRA 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 per la gestione degli oneri connessi ai nuovi compiti assegnati all'Istituto in attuazione della legge, nonché per la realizzazione di un programma di monitoraggio delle emissioni fuggitive di metano, per la definizione di standard per le aziende del settore e per l'aggiornamento dei limiti delle emissioni di metano validi fino agli anni 2030 e 2050, da integrare nella revisione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, con il supporto dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e la società Ricerca sistema energetico SpA (RSE).

L'articolo 6 reca la copertura finanziaria della legge.

# DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

- 1. Al fine di ridurre l'inquinamento ambientale derivante dalle emissioni fuggitive di composti organici volatili, di seguito denominati « VOC », con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di rilevamento e di riparazione delle fuoriuscite di gas naturale a carico delle imprese operanti nel settore degli impianti per la produzione e la distribuzione del gas naturale e del petrolio, nonché le condizioni, i parametri e le tecnologie per condurre le attività di rilevamento e di riparazione delle perdite.
- 2. Ai fini di cui al comma 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna impresa che detiene impianti per la produzione e la distribuzione del gas naturale e del petrolio, nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti con il decreto di cui al comma 1, predispone un programma annuale di rilevamento e di riparazione delle fuoriuscite di VOC, nel quale sono definite nel dettaglio le modalità di indagine e il cronoprogramma degli interventi, dei ripristini e delle riparazioni da effettuarsi nei siti con cadenza mensile.
- 3. Il programma di cui al comma 2 è trasmesso da ciascuna impresa all'ISPRA per l'esame, da concludersi entro sessanta giorni dalla data della ricezione, dei relativi contenuti e per la verifica del rispetto dei criteri e delle modalità di rilevamento e di riparazione previsti dal decreto di cui al comma 1.

Nel caso in cui l'ISPRA esprima rilievi e osservazioni, ciascuna impresa adegua il proprio programma alle prescrizioni ricevute entro trenta giorni dalla data della loro ricezione.

4. Il programma di cui al comma 2 è presentato all'ISPRA con cadenza annuale.

## Art. 2.

1. Le imprese di cui all'articolo 1, comma 2, in attuazione delle attività programmate di rilevamento e di riparazione delle fuoriuscite di VOC, in caso di individuazione di una perdita, di qualsiasi entità, avviano, non oltre cinque giorni dal rilevamento, gli interventi di riparazione totale dell'impianto. Tali rilevamenti e i successivi interventi di riparazione e manutenzione sono comunicati all'ISPRA.

# Art. 3.

- 1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, negli impianti per la produzione e la distribuzione del gas naturale e del petrolio delle imprese di cui all'articolo 1, comma 2, non possono essere attuate pratiche finalizzate ad attenuare la pressione e a rilasciare nell'atmosfera i gas di scarico che non possono essere trattati, di seguito denominate « gas venting », o pratiche finalizzate a bruciare il gas naturale in eccesso estratto insieme al petrolio, di seguito denominate « gas flaring ».
- 2. Qualsiasi pratica di « gas *venting* » o di « gas *flaring* », che dovesse rendersi necessaria per situazioni emergenziali negli impianti delle imprese di cui all'articolo 1, comma 2, dovrà essere comunicata dalle imprese medesime all'ISPRA con rapporto dettagliato, nella stessa giornata in cui avviene, congiuntamente a un programma di interventi per risolvere la problematica che ha dato origine all'evento.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare, sentito l'ISPRA, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli *standard* tecnologici minimi delle torce nel rispetto delle migliori pratiche e tecnologie attualmente disponibili.

## Art. 4.

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito l'ISPRA, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un decreto per definire le sanzioni per le violazioni degli obblighi di cui agli articoli 1, 2 e 3, e le relative modalità attuative.

## Art. 5.

1. Per gli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3, per la realizzazione di un programma di monitoraggio delle emissioni fuggitive di metano, per la definizione di *standard* per le aziende del settore e per l'aggiornamento dei limiti delle emissioni di metano validi fino agli anni 2030 e 2050, da integrare nella revisione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, con il supporto dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e della società Ricerca sistema energetico SpA (RSE), sono assegnati ad ISPRA 2,5 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

## Art. 6.

1. Agli oneri di cui alla presente legge, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.